



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Regolamento attività rumorose



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Omissis ...

Cantieri

Art.3 Generalità

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, compresi quelli attivati per interventi sul verde pubblico e privato, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno di tutti i cantieri, compresi quelli indicati nell'art. 6, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Art.4 Criteri di Regolamentazione e Valori Limite in Deroga

1. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e/o l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere, seghe circolari, gru, ecc.), qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa, è consentita:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
- festivi, nessuna fascia oraria consentita.

3 Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti, non dovrà mai essere superato il valore limite di 70 dB(A) LAeq riferito ad un tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi occupati. Ai cantieri ubicati all'interno dei fabbricati, ove siano presenti ambienti abitativi occupati, si applica il limite di 65 dB LAeq riferito ad un tempo di misura (TM) 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

4. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e/o l'impiego di macchinari rumorosi, salvo deroghe espresse concesse ai sensi dell'art. 5 comma 2, dovranno essere rispettati i valori limite di immissione assoluti individuati dalla classificazione acustica.

5. In nessun caso, fatto salvo quanto specificato all'art.13 comma 3 b), si applica il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16.03.1998).



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

6. In tutti i casi contemplati dal presente regolamento (ivi compresi i cantieri indicati all'art.6), per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti e per garantire il rispetto dei limiti sopra indicati, occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia tramite idonea organizzazione dell'attività (es. installazione di schermi acustici fissi o mobili, incapsulaggi delle sorgenti, organizzazione spaziale e temporale del cantiere finalizzata a contenere le emissioni delle sorgenti e delle attività maggiormente rumorose e ad evitarne, ove possibile, la contemporaneità, ecc);
- b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose venga data, almeno 48 ore prima, a cura del responsabile del legale rappresentante dell'impresa qualora non sia presente un coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione, preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate su tempi e modi di esecuzione delle stesse mediante, ad esempio, apposizione di avvisi presso le abitazioni limitrofe.

Art.5 Procedure

1 Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati all'art.4 è automaticamente derogata, senza necessità di ulteriori formalità rispetto a quelle previste dalla normativa edilizia di settore (comunicazione inizio lavori);

2. Qualora, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non sia possibile garantire il rispetto dei limiti acustici e/o temporali individuati all'art.4, l'interessato può chiedere specifica autorizzazione in deroga;

3. La richiesta di deroga non può essere riferita all'attività del cantiere nel suo complesso, ma all'esecuzione di specifiche lavorazioni o all'utilizzo di specifici macchinari, quando, ad esempio, risulti tecnicamente impossibile interrompere i lavori o mettere in atto interventi di mitigazione acustica per garantire il rispetto dei limiti indicati all'art.4.

Fanno eccezione i lavori in economia, per i quali, in considerazione del fatto che le opere sono generalmente eseguite a cura del proprietario dell'immobile nei giorni di libertà dagli impegni lavorativi, è possibile, senza che siano addotte motivazioni di carattere eccezionale e a condizione che siano rispettati i limiti acustici di cui all'art.4, concedere deroga alle limitazioni temporali stabilite per il sabato e i festivi.

- Qualora l'istanza di deroga si riferisca ai soli limiti temporali, sarà predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, e dovrà essere presentata dall'interessato allo Sportello Unico per l'Edilizia almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività per le quali si chiede la deroga; lo Sportello Unico per l'Edilizia si esprimerà entro 15 giorni dalla richiesta, rilasciando espressamente l'autorizzazione in deroga o respingendo motivatamente l'istanza;
- Qualora la deroga sia richiesta per i limiti acustici, la richiesta dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività allo Sportello Unico per



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

**SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA**

L'Edilizia e dovrà essere corredata dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. In questo caso il Servizio competente si esprimerà entro 45 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di ARPAE.

4. Le deroghe possono essere concesse per una durata massima di 60 giorni/cantiere, anche non consecutivi.

5. Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato, o per cantieri che si trovano in un contesto densamente urbanizzato e/o vicino a recettori sensibili, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente, ovvero di un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

6. Resta salvo il potere dell'Amministrazione Comunale di sospendere i lavori rumorosi qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della deroga automatica o dell'autorizzazione in deroga espressa;

7. E' vietato dare inizio alle attività di cantiere senza aver ottenuto, ove prevista, l'autorizzazione in deroga di cui al comma 2;

8. Copia dell'autorizzazione espressa, rilasciata dal Comune, dovrà essere conservata presso il cantiere ed esibita, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;

9. Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvederà, nell'ambito delle procedure ordinarie di propria competenza, a fornire a tutti gli interessati idonee informazioni in merito alle disposizioni di cui alla presente sezione.

Art.6 Casi Particolari

1. Sono derogati da qualsiasi limite temporale ed acustico, senza necessità di attivare le procedure di cui all'art.5, i cantieri attivati per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

2. Sono derogati dai soli limiti temporali, senza necessità di attivare le procedure di cui all'art.5, i cantieri di qualsiasi natura della durata massima di tre giorni e/o i cantieri che distano almeno 300 metri dagli edifici circostanti in cui siano presenti ambienti abitativi occupati, diversi da quelli in proprietà od uso del committente dei lavori, purché l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:00 e si esaurisca entro le ore 20:00.